

Da tribunale.milano@civile.ptel.giustiziacert.it

A avvluagastini@cnfpec.it

Data martedì 7 maggio 2013 - 12:30

COMUNICAZIONE 14408/2013/CC

Tribunale Ordinario di Milano.

--

Comunicazione di cancelleria

Sezione: IA

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: 14408 / 2013

Giudice: MARANGONI CLAUDIO

Attore principale: ENEL SPA

Conv. principale: GREENPEACE ONLUS

Oggetto: RIGETTO

Descrizione: RIGETTATO

Notificato alla PEC / in cancelleria il 07 maggio 2013 12:30

Registrato da CIROLLA LUCIA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: <http://www.processotelematico.giustizia.it/>

Allegato(i)

BodyPart.txt (0 Kb)

IndiceBusta.xml (0 Kb)

Comunicazione.xml (1 Kb)

6352905.pdf.zip (251 Kb)



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia d'impresa

Sezione A

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Claudio Marangoni
ha pronunciato la seguente

ordinanza

nel procedimento cautelare iscritto al N. 14408/2013 R.G. promosso da:

ENEL s.p.a.

ricorrente

contro:

GREENPEACE ONLUS

resistente

1. La ricorrente ENEL s.p.a. ha lamentato l'abusiva utilizzazione da parte della resistente GREENPEACE Onlus dei marchi da essa registrati.

In particolare ha contestato che detti marchi erano riportati su di una finta bolletta Enel distribuita a mani e via *internet* nonché su di un finto quotidiano *Metro* nell'ambito di una vasta campagna diretta a contestare la provenienza dell'energia elettrica distribuita dalla ricorrente da centrali a carbone.

Tali messaggi – in particolare quelli contenuti nel finto quotidiano *Metro* - risultavano tali da indurre il lettore in errore circa la provenienza effettiva dei medesimi ed inducendo quindi a credere che ENEL s.p.a. avesse riconosciuto la propria presunta condotta irresponsabile nell'utilizzazione di fonti nocive per la salute ed il clima del pianeta ed avesse assunto l'impegno alla rinuncia a tale fonte di produzione di energia.

Richiamate le vicende proprie di un precedente procedimento cautelare svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma – che aveva avuto ad oggetto proprio le finte bollette Enel e che si era di fatto concluso una volta che la resistente aveva comunicato la cessazione della sua campagna – ha contestato l'abusiva utilizzazione dei propri celebri marchi registrati, per propalare presunte "malefatte" di ENEL s.p.a. e conseguire l'adesione di nuovi soci e contribuzioni per l'associazione stessa anche invitando il lettore alla devoluzione del contributo del 5x1000 in suo favore.



Fermo restando il rispetto del diritto di critica, la ricorrente rilevava che ogni polemica o contestazione nei suoi confronti non rendeva necessaria l'utilizzazione dei suoi segni distintivi per cui evocava l'ipotesi di cui all'art. 20, lett. c) C.P.I. in relazione sia al pregiudizio al valore attrattivo e di garanzia proprio del segno celebre che all'indebito vantaggio conseguito da GREENPEACE Onlus nell'indebito uso del segno stesso, non necessitato nell'ambito della campagna in corso e di fatto strumentale all'obiettivo di acquisire nuovi soci e nuove contribuzioni, esplicitamente legato al successo delle varie campagne.

Rilevava altresì che la cooperativa tedesca Greenpeace Energy Eg era licenziataria del marchio *GREENPEACE* per la produzione e vendita di energia ottenuta da fonti rinnovabili, iniziativa che avrebbe potuto estendersi in futuro anche al nostro Paese in diretta concorrenza con ENEL s.p.a.

Ha dunque chiesto in via cautelare – anche in relazione all'art. 2043 c.c. - l'adozione di inibitoria nei confronti di GREENPEACE Onlus all'utilizzazione dei suoi marchi registrati, il sequestro di tutto il materiale promozionale contestato e la pubblicazione del provvedimento.

Si è costituita nel giudizio la resistente GREENPEACE Onlus, eccependo in via preliminare la propria giuridica estraneità al sito www.greenpeace.org/italy/it, posto che essa non era il soggetto titolare della registrazione del dominio.

Rilevava altresì che il procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma aveva già statuito quanto alla liceità dell'iniziativa della cd. “bolletta sporca” in relazione ai profili di divulgazione scientifica e di denuncia sociale ivi coinvolti, così rendendosi l'odierna ulteriore iniziativa cautelare inammissibile in relazione al disposto dell'art. 669 *septies* c.p.c.

Nel merito richiamava le ragioni sottese allo svolgimento delle campagne informative che divulgavano le preoccupazioni della comunità scientifica quanto ai cambiamenti climatici connessi all'utilizzazione di fonti fossili per la produzione di energia elettrica, e tra di esse *in primis* del carbone, e il particolare ruolo svolto da ENEL s.p.a. in tale contesto, società che aveva subito anche procedimenti penali per le emissioni derivanti dai suoi impianti.

Quanto alle specifiche contestazioni svolte dalla ricorrente sotto il profilo dell'utilizzazione abusiva dei marchi registrati da ENEL s.p.a., rilevava che l'applicabilità delle ipotesi di cui all'art. 20 C.P.I. presupponeva che il terzo utilizzasse il marchio altrui “*nell'attività economica*”, attività non ricollegabile a quella svolta dalla resistente anche secondo la giurisprudenza comunitaria in quanto, al di là di un eventuale utile economico, essa non integra un uso destinato al mercato o uso commerciale.

Contestava peraltro che l'uso contestato fosse suscettibile di determinare un effettivo pregiudizio alla titolare dei marchi – sotto il profilo dell'indebolimento del suo carattere distintivo, come affievolimento del collegamento tra prodotti o i servizi contraddistinti dal segno ed il suo titolare – né sussistendo



alcun indebito vantaggio in favore della resistente, che non svolge alcuna attività commerciale.

Sussisteva comunque – secondo la resistente - anche il presupposto del giusto motivo specificamente richiamato dallo stesso art. 20 C.P.I. che consentiva l’uso dei marchi in questione, in ragione degli interessi di rango costituzionale relativi all’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, ed evidenziava anche sotto tale profilo la legittimità dell’uso parodistico – estraneo a fini commerciali – del marchio altrui.

In punto di fatto evidenziava poi gli elementi che impedivano che chiunque potesse verosimilmente essere tratto in inganno sulla provenienza della “bolletta sporca”, inviata in busta chiusa indirizzata al destinatario individuato come “*Gentile vittima di Enel*”, mentre per ciò che riguardava la diffusione del finto giornale *free press* rilevava che esso conteneva messaggi concernenti anche altri operatori economici e che il contenuto dell’inserzione relativa ad ENEL s.p.a. non conteneva alcunchè di offensivo o comunque lesivo in danno della ricorrente.

3. In via preliminare non può essere accolta l’eccezione svolta dalla resistente circa la presunta inammissibilità del ricorso di ENEL s.p.a. sulla base del disposto dell’art. 669 *septies* c.p.c., in quanto analogo ricorso cautelare era stato già proposto e deciso dal Tribunale di Roma con ordinanza del 6.7.2012 (doc. 5 fasc. res.).

La lettura di tale provvedimento evidenzia che il giudice romano si è pronunciato sulla vicenda con esplicita esclusione proprio del profilo attinente alla violazione dei marchi della ricorrente che risulta invece dedotto in questa sede in via pressochè esclusiva, sia pure in riferimento anche alla stessa condotta relativa alla diffusione delle “bollette sporche”, in quanto attinente alla competenza funzionale propria della Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale.

Deve dunque ammettersi che la ricorrente possa adire il giudice specializzato in relazione ad un profilo di diritto che non è stato oggetto di decisione nel precedente procedimento, fermo restando per il resto la necessità di indicare – come recita l’art. 669 *septies* c.p.c. – i mutamenti sopravvenuti delle circostanze o le nuove ragioni di fatto o di diritto che consentono di riproporre le medesime questioni già oggetto della cognizione in sede cautelare del precedente giudice.

4. Non ritiene il giudicante che il ricorso possa essere accolto.

L’analisi del testo dell’art. 20 C.P.I., che costituisce l’asse principale delle tesi della ricorrente, consente di verificare che il titolare del marchio può opporre i suoi diritti nei confronti di terzi che utilizzino segni uguali o simili “*nell’attività economica*”.

ENEL s.p.a. sostiene che la resistente GREENPEACE Onlus svolga tale tipo di attività, in quanto tra i suoi scopi associativi è ricompresa anche l’attività di edizione di pubblicazioni e di raccolta di contributi e donazioni (anche tramite il sistema del contributo del 5x1000) per raccogliere fondi per il



proprio sostentamento, rispetto al quale proprio lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione della popolazione su alcuni temi di interesse generale stimolerebbe l'adesione di nuovi soci e nuovi contributi.

Pur tenendo conto dei contributi giurisprudenziali offerti da parte ricorrente, non ritiene questo giudice che possano nel caso di specie ritenersi presente nell'attività qui contestata svolta da GREENPEACE Onlus gli estremi di un'effettiva attività economica.

Invero gli scopi statutari dell'associazione resistente (v. art. 3 statuto, in doc. 11 fasc. ric., e cioè la protezione della natura ed il disarmo nucleare) risultano del tutto estranei di per se stessi a qualsiasi ragione economica, né le campagne promozionali poste in essere da detta associazione allo scopo di perseguire dette finalità (tra le quali quella contro le centrali a carbone) risultano inquadrabili in una attività di produzione od offerta di beni o servizi che dia luogo alla percezione di ricavi (v. ad es. Cass. 16612/08, che confermava invece la natura imprenditoriale di un'associazione religiosa in quanto gestiva una casa di riposo).

Trattasi invero piuttosto di un'attività sostanzialmente informativa e di sollecitazione della pubblica opinione che solo indirettamente – e cioè a seguito della popolarità e del successo delle sue campagne – può produrre un aumento delle adesioni di nuovi soci o stimolare offerte di contributi.

Ma tale effetto indiretto non pare tale da implicare di per sé la trasformazione dell'attività dell'associazione in un'attività economico/imprenditoriale, a pena di dover inevitabilmente estendere tale criterio in maniera indifferenziata a qualsiasi organizzazione associativa che necessariamente deve ricercare nuove adesioni per mantenere la propria struttura tramite l'aumento dell'interesse e dell'apprezzamento della pubblica opinione conseguente allo svolgimento di iniziative consone ai propri fini sociali.

Meglio dunque verificare l'effettivo svolgimento di un'attività economica da parte di un'associazione caso per caso, sulla base delle previsioni statutarie e della considerazione della specifica natura dell'attività presa in esame e della sua incidenza effettiva rispetto al conseguimento di ricavi destinati ad incidere sul mantenimento della struttura associativa.

Nel caso di specie la campagna informativa contestata non risulta idonea a determinare la percezione di alcun ricavo diretto in favore di GREENPEACE Onlus e rimane del tutto estranea alla fornitura di qualsiasi servizio in favore di associati od utenti, né vi è alcuna previsione statutaria che colleghi sotto il profilo economico l'attività di promozione di campagne informative al conseguimento di contributi destinati al finanziamento dell'associazione stessa.

Ciò sembra dunque differenziare in maniera sostanziale il caso di specie da fattispecie diverse, quale quella decisa dal Tribunale di Venezia con ordinanza 7.2.2011 che aveva rilevato che lo statuto



dell'associazione ivi convenuta prevedeva che l'apporto patrimoniale necessario per il conseguimento delle finalità sociali della stessa era conseguito anche attraverso entrate raccolte attraverso i servizi prestati dall'associazione e dagli introiti derivanti dall'attività (v. pagg. 8 e 9 ordinanza, prodotta in udienza dalla ricorrente).

Deve dunque concludersi che l'uso dei marchi della ricorrente da parte di GREENPEACE Onlus non appartiene ad un ambito commerciale o, più in generale, economico nel senso che esso non risulta eseguito nell'ambito di un'attività svolta da un soggetto che si ponga nella veste e nelle finalità di un operatore economico sul mercato (v. anche Corte Giustizia UE, causa C-324/09, sentenza 12.7.2011, punti 54 e 55).

4. Se quanto innanzi argomentato vale di per sé ad escludere la possibilità per la ricorrente di accedere alla tutela speciale propria dei segni distintivi, non sembra inutile rilevare che – anche nel caso in cui l'attività svolta da GREENPEACE Onlus fosse ritenuta di natura economica e dunque implicare l'applicabilità delle disposizioni del C.P.I. – in ogni caso non potrebbe ritenersi sussistente l'ipotesi di cui all'art. 20, lett. c) C.P.I.

Tale disposizione condiziona la possibilità per il titolare del marchio rinomato di vietare l'uso del proprio segno al fatto che detto uso sia eseguito *“senza giusto motivo”*.

Le pur scarse analisi dottrinali in merito a questo presupposto convergono nel ritenere che a fondamento di tale giustificazione possa ritenersi ricompreso anche il rispetto della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della nostra Carta costituzionale.

A tale proposito appare dunque sufficiente qui richiamare le ampie, motivate e convincenti argomentazioni contenute nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 6.7.2012 - quanto alla piena legittimità dei contenuti della campagna promozionale anche in questa sede contestata per la sua conformità ai presupposti di un corretto esercizio del diritto di critica – anche al fine di poter ritenere integrata la scriminante che impedisce l'applicabilità dell'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 20 C.P.I. nei confronti dell'associazione resistente che – per inciso – comunque non fornisce alcun servizio in diretta concorrenza con ENEL s.p.a. e che dunque non incorre nemmeno nel divieto di cui al comma 2 dell'art. 21 C.P.I. per l'assenza di un (proprio) prodotto o servizio rispetto al quale potrebbe prodursi un effetto confusorio.

5. La ricorrente ha anche evocato l'illiceità del comportamento di GREENPEACE Onlus in relazione all'art. 2043 c.c. per le non corrette informazioni fornite o suggerite dai messaggi da essa trasmessi e per l'erroneo convincimento che essi indurrebbero nel lettore circa l'effettiva provenienza degli stessi da ENEL s.p.a.

Per ciò che riguarda la “bolletta sporca” deve rilevarsi che tali aspetti sono stati direttamente affrontati



e decisi nella già menzionata ordinanza del Tribunale di Roma, sicchè a tale proposito non vi sono elementi di fatto o di diritto che giustifichino la riproposizione in questa sede di tale domanda cautelare.

Quanto al finto quotidiano *Metro* – che costituisce in sé elemento di fatto non portato all’attenzione del precedente giudice e dunque affrontabile in questa sede – sembra sufficiente anche per esso richiamare le comunque pertinenti argomentazioni svolte dal Tribunale di Roma quanto alla non censurabilità dei messaggi diffusi da GREENPEACE Onlus, risultando il contenuto sostanziale della finta pubblicità del tutto conforme e paragonabile a quello trasmesso con le “bollette sporche”.

Il senso ironico della complessiva operazione di compilazione di una finta edizione del quotidiano *Metro* comprensiva di molteplici articoli, notizie, interviste tutt’ (falsamente) convergenti verso traguardi di acquisita consapevolezza della rilevanza delle tematiche ambientali da parte di soggetti disparati e spesso – come ENEL s.p.a. – oggetto di campagne di acceso contrasto da parte dell’associazione resistente risulta invero del tutto palese dalla specifica dichiarazione contenuta nell’ultima pagina del giornale stesso, mentre il testo del finto riquadro pubblicitario attribuito ad ENEL s.p.a. in effetti non contiene affermazioni di natura diffamatoria o anche solo accusatoria nei confronti di tale società, ancorchè le stesse evidentemente non siano collimanti con le scelte della stessa.

6. Il ricorso deve dunque essere respinto.

La particolarità della controversia, priva di sostanziali precedenti direttamente pertinenti, e la natura degli interessi comunque coinvolti inducono il giudicante a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.q.m.

- visto l’art. 669 *septies* c.p.c.:

- 1) rigetta il ricorso cautelare avanzato da ENEL s.p.a. nei confronti di GREENPEACE Onlus;
- 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Milano, 6 maggio 2013

il Giudice

Dott. Claudio Marangoni

